



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio circondariale marittimo di Agropoli

Ordinanza n. 78/2019

(Viabilità porto di San Marco di Castellabate)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli:

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 21/09 in data 23.04.2009 recante la disciplina sull'accesso, la circolazione e la sosta delle persone e dei veicoli nel porto di San Marco di Castellabate;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 72/2018 in data 18.12.2018 intitolata *"Interdizione di parte del molo di sopraflutto del porto di San Marco di Castellabate"*;
- VISTO:** il Decreto dirigenziale n. 73 in data 23/06/2008 della Giunta Regionale della Campania recante il provvedimento rubricato *"Disciplina circolazione e sosta di veicoli, nonché varo e alaggio natanti nel porto di S. Marco di Castellabate"*;
- VISTA:** la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1047 del 19 giugno 2008 rubricata *"Individuazione porti di rilevanza regionale ed interregionale ex art. 6, Legge Regionale n. 3/2002"*;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 98 del 3 luglio 2009 della Regione Campania A.G.C. Trasporti e Viabilità, di approvazione dell'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Individuazione confini tra il porto di S. Marco di Castellabate e il demanio marittimo non portuale rientrante nell'ambito territoriale del Comune di Castellabate"*;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 36, in data 10/06/2019 della Giunta Regionale della Campania recante la *"Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di San Marco di Castellabate"* – inde: "Regolamento Regionale";
- VISTO:** il Decreto legislativo 30/04/92 n. 285 recante il Nuovo Codice della strada e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, avuto particolare riguardo all'articolo 6, punto 7, che conferisce al Capo del circondario marittimo la potestà di disciplinare con ordinanza la circolazione nei porti;
- VISTO:** il dispaccio n. 5208179 in data 23/12/1975 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti, relativo a *"Rilascio o rinnovo della tessera di libero accesso nei porti nazionali"*;

- VISTO:** il dispaccio n. 369 in data 31/01/1995 dell'Ufficio legislativo del Ministero dei Trasporti, relativo a *"Disciplina della circolazione stradale nell'ambito dei porti"*;
- VISTO:** il dispaccio n. 520951, in data 24/02/1995, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativo a *"Disciplina della circolazione stradale in ambito portuale – Nuovo codice della Strada"*;
- VISTO:** il dispaccio n. 5201696 in data 14/04/1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativo a *"Disciplina della circolazione in ambito portuale"*;
- VISTO:** il dispaccio n. 5200428 in data 30/01/1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale dei Porti, relativo a *"Rilascio autorizzazione accesso in porto a persone e loro veicoli che svolgono attività o hanno sede di lavoro in ambito portuale – Quesito"*;
- VISTO:** il dispaccio n. 1100, in data 28/11/1999, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativo a *"Tessere di libero accesso nei porti – Provveditori, appaltatori navali e periti"*;
- TENUTO CONTO:** dell'esperienza maturata in questi anni nel porto di San Marco di Castellabate per quanto attiene all'accesso, alla circolazione e alla fermata pedonale e veicolare;
- CONSIDERATO:** che ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. c) ed i), d.lgs. n. 112/1998 s.m.i., sono mantenute allo Stato le funzioni relative alla regolamentazione della circolazione, in particolar modo veicolare, ai sensi degli articoli 5 e 6, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. Nuovo codice della strada), per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare;
- RITENUTO:** necessario aggiornare la vigente disciplina sulla viabilità portuale, alla luce del mutato assetto giuridico amministrativo delle aree del porto di San Marco di Castellabate;
- RITENUTO:** opportuno predisporre un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività portuali e di conseguenza quelle marittime;
- VISTA:** la nota datata 17/07/2019, assunta al prot. n. 9098 in pari data, con cui il presidente della Cooperativa Sciarpetella chiedeva, in nome e per conto dei pescatori di Castellabate, un dedicato incontro per discutere in ordine alla possibilità – tra le altre – di creare degli stalli di sosta lungo il molo di sopraflutto del porto di San Marco di Castellabate (uno per ogni imbarcazione);
- TENUTO CONTO:** dei contenuti dell'incontro svoltosi presso il Comune di Castellabate in data 13/08/2019
- VISTO:** il verbale di sopralluogo congiunto tra il personale della polizia municipale di Castellabate e quello di Locamare S. Maria di Castellabate, redatto in data 01/10/2019;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 79 e 80 del relativo regolamento, parte marittima;

ORDINA:

ARTICOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente Ordinanza disciplina l'accesso, la circolazione delle persone e dei veicoli nel porto di San Marco di Castellabate, come definito dal Decreto Dirigenziale n. 98 del 3 luglio 2009 in premessa citato.
2. Ai fini della circolazione e della fermata dei veicoli (come definiti dal vigente Codice della Strada) il Porto di S. Marco di Castellabate è suddiviso nelle seguenti cinque zone, meglio evidenziate nella planimetria allegata (**Allegato 01**):
 - ✓ **Zona A** – Molo Sopraflutto (ricomprensente i tratti da A1 ad A8 del Regolamento Regionale);
 - ✓ **Zona B** – Banchina di Riva, compresa tra il molo di sopraflutto e il 2° scalo di alaggio escluso (ricomprensente i tratti da B1 a B12 del Regolamento Regionale);
 - ✓ **Zona C** – Molo di Sottoflutto compreso tra il 2° scalo di alaggio incluso ed il fanale rosso comprendente un'area tecnica (tratti da C1 a C4 del Regolamento Regionale);
 - ✓ **Zona R** – Corsia Riservata al transito dei mezzi autorizzati sita lungo la Zona B (avente colore giallo/arancio e larghezza 4 metri, ricompresa tra lo spigolo del muro paraonde e lo spigolo della cabina elettrica collocata a monte del primo scalo di alaggio).
3. Le presente disciplina, motivata anche dalle particolari condizioni organizzative e morfologiche del porto di San Marco di Castellabate, si conforma ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, ovvero ai dettami stabiliti dalle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, a cui bisogna fare diretto riferimento nei casi non specificamente disciplinati dalle norme che seguono.

ARTICOLO 2

DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ PEDONALE

1. I pedoni possono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Essi devono mantenersi ad una distanza di sicurezza dal ciglio dei moli e della banchina prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti. È comunque vietato sedersi su bitte, gradini, e sul ciglio di moli/banchine, nonché tuffarsi nello specchio acqueo portuale, camminare sulle scogliere, scavalcare o sedersi sui corrimano o sui parapetti.
2. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli (forte vento o onde infrangenti sui moli o sulla banchina) ovvero, nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso sui moli. È consentito il solo accesso pedonale al personale addetto ai servizi portuali ed ai titolari delle unità navali e/o alle persone ivi imbarcate che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione, previa autorizzazione dell'Autorità marittima. Tali

persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione, mantenendosi il più possibile sotto il muro paraonde aiutandosi, se del caso, con una fonte luminosa.

- 3 Durante le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri dalle unità navali adibite al trasporto passeggeri, l'accesso sul molo interessato è ammesso solo alle persone munite di idoneo titolo di viaggio. I passeggeri devono imbarcare/sbarcare utilizzando gli appositi percorsi di instradamento e seguendo le indicazioni riportate sulla cartellonistica e quelle fornite dagli addetti di banchina. Questi ultimi, in particolare, avranno cura di:
 - ✓ predisporre lungo il tratto di molo interessato idonei percorsi per separare i flussi di sbarco da quelli di imbarco, nonché idonea cartellonistica anche ai fini di *security*;
 - ✓ prevedere, sempre lungo la banchina interessata dalle operazioni, un servizio di vigilanza che verifichi i titoli di viaggio dei passeggeri, dia indicazioni sull'istradamento e impedisca l'accesso alle persone estranee;
 - ✓ posizionare nelle immediate adiacenze del punto di imbarco/sbarco un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
- 4 L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare, in caso di particolari necessità, il transito pedonale nell'ambito portuale.
- 5 In assenza di specifica autorizzazione, in ambito portuale è vietato occupare aree, installare/poggiare strutture di ogni genere e depositare materiali, comprese le reti.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE

1. I conducenti dei veicoli all'interno del Porto di S. Marco di Castellabate devono attenersi alle seguenti prescrizioni generali:
 - la massima velocità consentita è di 30 Km/h;
 - è vietato il sorpasso tra veicoli;
 - è vietato effettuare manovre pericolose;
 - è obbligatorio dare sempre la precedenza ai pedoni;
 - è d'obbligo mantenersi a distanza di sicurezza dal ciglio banchina e dalle unità impiegate in attività commerciali;
 - è obbligatorio mantenere sempre gli anabbaglianti accesi;
 - è sempre vietata la sosta dei veicoli;
 - la fermata dei veicoli autorizzati è sempre da intendersi per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni commerciali.
2. **Zona A.** L'accesso veicolare la suo interno è consentito esclusivamente alle autovetture munite dal permesso di cui all'art. 5, da rilasciarsi a cura dell'Ufficio locale marittimo di Santa Maria di Castellabate.
Ai fini della sola viabilità veicolare la Zona A è suddivisa in quattro Sottozone:
 - 2.1 **Sottozona A.1.** Si estende dalla radice del molo sino al primo gomito, sito in corrispondenza del distributore carburanti (ricomprende i tratti da A8 ad A6 del Regolamento Regionale).

In tale Sottozona vige un regime di viabilità a senso unico alternato, con precedenza per i veicoli in uscita e possibilità della sola fermata negli appositi stalli dopo aver effettuato manovra di inversione di marcia.

Gli stalli per la fermata sono da realizzarsi a cura dell'Autorità competente secondo le prescrizioni tecniche contenute nel verbale di sopralluogo congiunto in premessa citato, il quale, allegato alla presente – **Allegato 02** – ne costituisce parte integrante.

La cartellonistica da installare in radice del molo dovrà contenere i seguenti ammonimenti (vedasi **Allegato 03**):

- ✓ *“Area demaniale portuale, divieto di transito, accesso consentito ai soli veicoli muniti di autorizzazione”;*
- ✓ *“Senso unico alternato dare precedenza ai veicoli in uscita”.*

La cartellonistica installata lungo il muro paraonde dovrà indicare:

- ✓ *“Divieto di sosta, la fermata è consentita solo all'interno degli stalli”.*

2.2 Sottozona A.2. Si estende a partire dal primo gomito e ricomprende l'intero tratto di strada ove la carreggiata si restringe (corrisponde al tratto A5 del Regolamento Regionale).

In tale Sottozona vige un divieto anche di fermata con regime di viabilità a senso unico alternato, con precedenza per i veicoli diretti verso la radice del molo.

La cartellonistica da installare lungo il confine tra la Sottozona A.1. e la Sottozona A.2. dovrà contenere il seguente ammonimento (vedasi **Allegato 03**):

- ✓ *“Senso unico alternato dare precedenza ai veicoli in uscita”.*

2.3 Sottozona A.3. Si estende a seguire della Sottozona A.2. e ricomprende il tratto di strada ove la carreggiata si allarga per consentire l'inversione di marcia dei veicoli (ricomprende i tratti A4 ed A3 del Regolamento Regionale).

In tale Sottozona è vietata anche la fermata, da segnalarsi con pertinente cartellonistica (vedasi **Allegato 03**).

2.4 Sottozona A.4. Si estende a seguire della Sottozona A.3. sino alla testata del molo (ricomprende i tratti A2 e A1 del Regolamento Regionale).

In tale Sottozona la viabilità veicolare è interdetta.

La cartellonistica da installare lungo il confine tra la Sottozona A.3. e la Sottozona A.4. dovrà contenere il seguente ammonimento (vedasi **Allegato 03**):

- ✓ *“Divieto di transito”.*

3. Zona B: In tale area, destinata ai pedoni, è vietata la circolazione veicolare. È fatta eccezione per il 1° Scalo di Alaggio ove, invece, è consentita la fermata dei veicoli autorizzati (ai sensi dell'art. 5, comma 5, della presente Ordinanza) per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di varo/alaggio.

4. Zona C. In tale Area Tecnica sono consentita la circolazione e la fermata dei soli veicoli autorizzati dall'Ufficio locale marittimo di Santa Maria di Castellabate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle previste operazioni commerciali (quali, a mero titolo di esempio: varo/alaggio unità navali; rifornimento casse carburante asservite al distributore costiero).

5. **ZONA R.** Tale corsia deve essere lasciata permanentemente libera per consentire il transito dei mezzi di soccorso/emergenza/polizia.
6. L'Autorità competente dovrà apporre la necessaria segnaletica orizzontale e verticale lungo i Moli e le banchine del porto di San Marco di Castellabate, dando adeguato risalto ai contenuti della presente Ordinanza. In mancanza di idonea segnaletica stradale l'accesso alla **Zona A** è interdetto ad ogni veicolo con esclusione dei mezzi terrestri delle forze di polizia e delle altre Amministrazioni dello Stato nello svolgimento delle rispettive attività d'Istituto.

ARTICOLO 4

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA CIRCOLAZIONE O FERMATA CON VEICOLI NEL PORTO DI SAN MARCO DI CASTELLABATE

1. La circolazione e la fermata nell'ambito portuale è consentita esclusivamente ai veicoli dei soggetti indicati al successivo art. 5, muniti di apposito permesso rilasciato dall'Ufficio locale marittimo di Santa Maria di Castellabate.
2. Possono circolare liberamente nell'ambito portuale i veicoli del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, delle Forze dell'ordine, quelli asserviti ai Servizi di emergenza e soccorso nello svolgimento dei compiti di istituto ed i veicoli di servizio delle altre Pubbliche Amministrazioni.

ARTICOLO 5

PERMESSO DI CIRCOLAZIONE E FERMATA NEL PORTO SAN MARCO DI CASTELLABATE

1. Il permesso di circolazione e fermata in porto è rilasciato con validità non superiore ad un anno e scadenza al 31 dicembre.
2. Possono richiedere il permesso per la circolazione e la fermata in porto i titolari di attività commerciali esercenti nell'ambito portuale di San Marco di Castellabate.
3. La richiesta, in bollo, deve essere indirizzata all'Ufficio locale marittimo di S. Maria di Castellabate, utilizzando il modello in **Allegato n. 04**, recante l'informativa sulla *privacy* e la pertinente formula di acquisizione del consenso informato.
4. Il permesso, conforme al modello in **Allegato n. 05**, deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza degli autoveicoli o esibito dai conducenti di motocicli e ciclomotori, a richiesta del personale di polizia in servizio in ambito portuale.
5. L'espletamento delle attività di varo e alaggio imbarcazioni presso il 1° Scalo devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio locale marittimo di S. Maria di Castellabate mediante il rilascio di permessi giornalieri ai veicoli muniti di carrello per imbarcazioni.

ARTICOLO 6

NORME DI PRUDENZA E RESPONSABILITÀ

1. Le zone portuali oggetto della presente disciplina sono destinate direttamente o indirettamente allo svolgimento di peculiari attività riconducibili, a vario titolo, alla

navigazione marittima. Coloro che le praticano devono adottare un comportamento improntato alla massima prudenza e diligenza, in ragione dei potenziali pericoli e rischi in cui si può incorrere.

2. L'amministrazione marittima è da ritenersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'assunzione, da parte di chicchessia, di comportamenti in contrasto con la presente disciplina.

ARTICOLO 8

VIOLAZIONI

I contravventori alla presente ordinanza, in considerazione che le strade portuali risultano direttamente funzionali allo svolgimento delle attività portuali, sono puniti ai sensi degli articoli 1112, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice delle Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato/illecito amministrativo.

ARTICOLO 9

ABROGAZIONI

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna disapplicando ogni altro provvedimento con essa in contrasto. È in particolare abrogata l'Ordinanza n. 21/09, in data 23.04.2009, in premessa citata.

Articolo 10

PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/agropoli>.

La diffusione è assicurata mediante:

- a) trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi interessati, ricadenti nel Circondario marittimo di Agropoli, per la pubblicazione nei rispettivi albi;
- b) trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

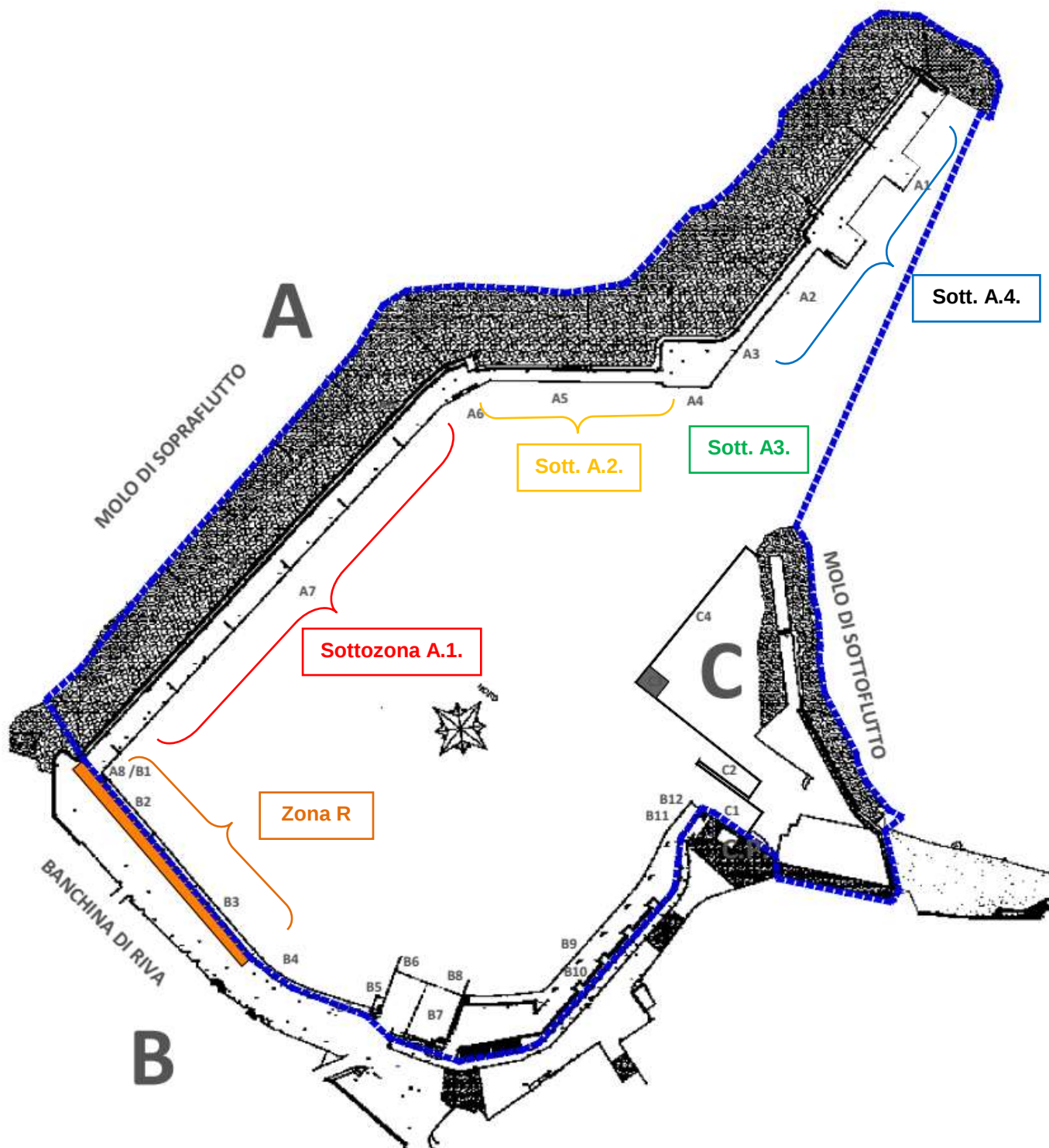
Agropoli, 31/12/2019

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Giulio CIMMINO

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82 e ss. mm. ii.

ALLEGATO 01



ALLEGATO 02



COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SOPRALLUOGO

E' stato effettuato sopralluogo congiuntamente al Comandante del Porto di Castellabate, Luogotenente NP RIZZO Sandro, al fine di definire il traffico e la fermata dei veicoli sul molo di sopraflutto. Si specifica che per mera semplicità si è divisa l'area del sopraflutto, a causa della sua disomogeneità nelle misure, in tre parti come indicato nello stralcio planimetrico:

- 1° parte dove, vista l'ampiezza della carreggiata, è possibile consentire la sola fermata dei veicoli. In detta area necessita istituzione di transito a doppio senso alternato con precedenza ai veicoli in uscita con possibilità di fermata negli appositi stalli dopo avere effettuato manovra di inversione di marcia;
- 2° parte dove, vista l'ampiezza della carreggiata, è consentito solo il transito verso la 3° parte;
- 3° parte dove si effettua l'inversione di marcia.

Nel dettaglio:

- Il primo tratto stradale della banchina del molo sopraflutto e fino al distributore carburante ha una carreggiata lunga di mt 155,75 ca, con larghezza mt 5,80 a partire dalla linea di sicurezza al margine banchina lato mare che è di mt 1,50. Su detta parte di banchina (mt 5,80), a seguito di misurazioni è risultato che tra le n. 9 bocchette anti incendio posizionate su detto molo vi è una distanza, escluse quelle dove vi sono i pali della luce, che varia da 19,10 mt a 20,85 mt. Dovendo garantire H 24 l'ingresso, stazionamento e uscita dei mezzi di emergenza e soccorso, sarebbe opportuno valutare la possibilità di tracciare stalli, per la sola fermata al fine di garantire il carico/scarico e l'imbarco/sbarco del pescato da parte dei mezzi commerciali. Detti stalli per motivi di sicurezza devono essere ubicati a ridosso del muro paraonde il più distante possibile dal ciglio banchina. Dai calcoli metrici di quest'ultima e della lunghezza dei veicoli e dei furgoni al massimo dell'apertura, possono esser istituiti un totale di n. 7 stalli.
- Il terzo tratto di detta banchina permette l'inversione dei mezzi in transito.

Per motivi di sicurezza è fatto divieto assoluto lasciare sulla banchina qualsiasi tipo di materiale ad ostacolo della normale circolazione.

Si allega alla presente planimetria del molo d sopraflutto corredato di LEGENDA riportante le misurazioni in interesse.

Si rimane a disposizione.

Castellabate, 01 ottobre 2019

ALLEGATO 03

SEGNALETICA DA APPLICARE ALL'INGRESSO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO	AREA DEMANIALE PORTUALE  ECCEZIONE VEICOLI AUTORIZZATI DALL'AUTORITÀ MARITTIMA 
SEGNALETICA DA APPLICARE LUNGO IL MOLO DI SOPRAFLUTTO IN CORRISPONDENZA DEL MURO PARAONDE	 FERMATA CONSENTITA SOLO ALL'INTERNO DEGLI STALLI
SEGNALETICA DA APPLICARE AL CONFINE TRA LA SOTTOZONA A.1. E LA SOTTOZONA A.2.	
SEGNALETICA DA APPLICARE ALL'INTERNO DELLA SOTTOZONA A.3. IN CORRISPONDENZA DEL MURO PARAONDE	
SEGNALETICA DA APPLICARE AL CONFINE TRA LA SOTTOZONA A.3. E LA SOTTOZONA A.4.	

ALLEGATO 04

MARCA DA BOLLO

(valore corrente)

All' **Ufficio Locale Marittimo**
via Porto n. 1
84048 – SANTA MARIA DI CASTELLABATE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ e residente a _____ (____) in via/c.so/p.zza _____
n. ____ Tel. _____, titolare di attività commerciale/artigianale/peschereccia espletata all'interno del porto

CHIEDE

per l'anno _____ il rilascio del "permesso di circolazione e fermata nel porto" di cui all'Ordinanza n. ____/2019 del
____/12/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli per i veicoli di proprietà sotto indicati:

N°	VEICOLO (MARCA E MODELLO)	TARGA	DATI PROPRIETARIO E RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO GIURIDICO
1			
2			

A tale scopo, cosciente delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra indicati sono veri e assicura che i/il citati/o veicoli/o sono/è in regola con la normativa in materia di assicurazione/bollo/revisione/stradale in generale.

Inoltre, con la medesima consapevolezza, dichiara:

- di svolgere la seguente attività commerciale/artigianale/peschereccia nel porto di San Marco di Castellabate: _____;
- di essere a conoscenza di quanto previsto della sopracitata Ordinanza di circolazione nel porto di San Marco, che il sottoscritto, conferma di aver letto e compreso integralmente;
- di essere consapevole che il permesso di accesso, qualora rilasciato, non costituisce diritto e garanzia di disponibilità di posti auto per la fermata e che l'eventuale mancanza di questi ultimi non rappresenta una scriminante per fermarsi in modo irregolare;
- di essere perfettamente informato del fatto che l'alterazione, contraffazione e duplicazione non autorizzata del contrassegno, nonché l'uso che se ne faccia, costituiscono fattispecie punite dal Codice Penale;
- di non aver presentato altra domanda per conseguire il medesimo contrassegno anche se per veicoli diversi.

Si allega copia semplice di un documento di identità in regolare corso di validità.

(Luogo)

(Data)

IL RICHIEDENTE

– SEGUE: INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) –

Gentile Signore/a,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento

Il trattamento dei dati forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed all'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, e comunque per le finalità strettamente inerenti all'espletamento della relativa pratica, anche successivamente all'eventuale archiviazione del corrispondente fascicolo.

2. Utilizzazione dei dati

I dati forniti saranno usati esclusivamente per le finalità di trattamento autorizzate e per nessun altro scopo. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure manuali e/o informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in adeguamento agli obblighi di legge, per poter concludere il procedimento amministrativo di cui all'istanza/autocertificazione della S.V., e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità del corretto prosieguo della pratica e/o emanazione del relativo provvedimento finale.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti potranno essere comunicati ad altri Soggetti/Organi/Enti pubblici qualora richiesto ovvero se previsto dalla specifica normativa di settore, per sole finalità istituzionali, e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso atti.

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, e comunque fino a quando la S.V. non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi, di cui successivi punti.

5. Accessibilità dei dati

Fatte salve le previsioni in materia di pubblici registri, i dati sono accessibili solo da personale autorizzato e qualificato e protetti con misure tecniche e organizzative adeguate contro la distruzione o danni accidentali.

6. Misure di protezione dei dati e cifratura

I dati non sono conservati in formato cifrato.

7. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento è l'Organo di vertice dell'Amministrazione Marittima, nella personale del Comandante *pro tempore* del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto (Via dell'Arte, n. 16, 00144 Roma – telefono: 06 59081 – PEC: cgcp@pec.mit.gov.it)

8. Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento è il Comandante *pro tempore* dell'Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria di Castellabate (84048 Castellabate, Via porto 1 – telefono: 0974/966688, fax: 0974/966688 – e-mail: lccastellabate@mit.gov.it – pec: cp-agropoli@pec.mit.gov.it)

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;

- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali.

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) e per l'effetto:

- | | |
|--|--|
| ☐ esprimo il consenso | ☐ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa |
| ☐ esprimo il consenso | ☐ NON esprimo il consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa |
| ☐ esprimo il consenso | ☐ NON esprimo il consenso per il trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. |

(Luogo e data)

(Nome e Cognome)

(Firma leggibile della persona o di chi ne esercita la tutela)

ALLEGATO 05



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio locale marittimo di Santa Maria di Castellabate

PERMESSO DI ACCESSO IN PORTO – ZONA ____

ANNO 20____ – N. ____/20____

Veicolo : _____

Targa: _____

Valido dal: _____ al: _____

Castellabate, _____

IL COMANDANTE